

ART. 1

È costituita con sede in Roma L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEGLI EMIGRATI (A.N.F.E.).

Fanno parte dell'Associazione come soci ordinari l'emigrato e la moglie, i genitori dell'emigrato, gli eventuali tutori dei figli minori orfani o in stato di abbandono, le lavoratrici emigrate, gli ex emigrati, i dirigenti dell'Associazione.

Oltre ai soci ordinari sono previsti soci benemeriti, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo, i quali conferendo somme e beni all'Ente acquisiscono tale titolo.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota annuale che sarà fissata annualmente dal Comitato direttivo.

La qualità di socio ordinario si perde: per dimissione volontaria o per cessazione di carica o per sospensione dei versamenti o per decisioni del Comitato direttivo. Il socio può appellarsi al Consiglio dei Proibiviti.

ART. 2

L'Associazione mediante i suoi organi attua scopi assistenziali e scopi di studio nonché di preparazione tecnica del personale specializzato per l'assistenza agli emigrati e agli immigrati.

Egai scopi sono:

- a) assistere i migranti e le loro famiglie nella tutela dei loro diritti o dei loro interessi in Italia e nei Paesi di immigrazione;
- b) mantenere il collegamento più stretto e continuo tra gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie, assistere in tutte le congiunture i membri della famiglia rimasta in Italia e favorire la riunione delle famiglie nei Paesi di immigrazione;
- c) facilitare la preparazione degli emigrati e degli immigrati dal punto di vista professionale, culturale e psicologico per rendere meno disagiata l'insediamento delle famiglie nella nuova residenza ed aiutarle nel loro ambientamento all'estero;
- d) predisporre una particolare assistenza per la lavoratrice migrante;
- e) assistere coloro che rimpatriano;
- f) organizzare colonie, corsi, scuole ed altre iniziative di carattere assistenziale per la difesa e il potenziamento dell'unità familiare e per la preparazione psicologica e culturale dei movimenti migratori;
- g) assegnare per concorso borse di studio e attribuire sussidi ai casi bisognosi;
- h) organizzare corsi di specializzazione e seminari del servizio sociale professionale o del servizio volontario, finalizzati

anche alla cooperazione nazionale ed internazionale da svolgere in Italia ed all'Estero a sostegno delle categorie svantaggiate, ivi compresi i soggetti del terzo mondo e i portatori di handicap;

l) attuare particolari iniziative di tutela verso i figli di emigrati orfani o abbandonati e promuovere intese con Associazioni affini in Italia e all'Estero e la costituzione dei Comitati all'Estero;

l) attuare corsi di formazione professionale per rimuovere le condizioni di disoccupazione ed offrire possibilità di qualificazione e specializzazione;

m) promuovere e realizzare iniziative socio-culturali adeguate alle esigenze degli emigrati, immigrati e rimpatrianti;

n) attivare corsi e seminari di specializzazione e di aggiornamento degli operatori scolastici, anche per il sostegno e per il recupero dei portatori di handicap.

ART. 3

L'Associazione svolge tutte le sue attività in Italia e all'Estero e le sue prestazioni sono gratuite.

Per l'attuazione di detti scopi l'ANFE si serve:

- a) di assistenti sociali;
- b) di volontari del servizio sociale e psico-pedagogico;
- c) dei quadri dirigenti a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale.

ART. 4

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci, rappresentata dalle Delegazioni comunali, riunite in Congresso ogni tre anni. Approva l'operato del Comitato direttivo udita la relazione del Presidente e determina l'indirizzo ed i programmi dell'Ente;

b) l'Assemblea annuale dei Presidenti Provinciali e dei Delegati Regionali, la quale nomina, ogni cinque anni, il Comitato direttivo composto di cinque membri, il Collegio dei Revisori dei Conti, approva i bilanci annuali e provvede ad eventuali modifiche dello Statuto.

L'Assemblea dei Presidenti Provinciali e dei Delegati Regionali è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli stessi, in seconda convocazione, che potrà avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. È ammessa una sola delega per persona;

c) il Comitato direttivo, il quale elegge nel proprio seno il

Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Radifica la nomina dei Presidenti Provinciali e dei Delegati Regionali, che durano in carica tre anni; ratifica la nomina dei Delegati Comunali fatta dai Presidenti Provinciali e nomina le delegazioni all'Estero; nomina altresì sette membri del Consiglio, che durano in carica cinque anni.

Il Comitato direttivo dimette o accetta le dimissioni dei dirigenti o dei soci.

Il Comitato direttivo viene informato dal Presidente sullo stato amministrativo dell'Ente;

d) il Consiglio composto dal Presidente e da sette esperti o persone particolarmente interessate alle questioni materiali.

Il Consiglio può accrescere per cooptazione i suoi membri fino a undici, e ha funzioni consultive e di studio;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica cinque anni. Tutto le cariche ammettono la rieleggibilità.

f) il Collegio dei Proibiviti è composto di tre membri.

ART. 5

Il patrimonio dell'ANFE è costituito:

- a) dai redditi del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- b) da lasciti e donazioni;
- c) dalle quote di avanzo di esercizio;

Le entrate annuali dell'Ente sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio sociale;
- b) dalle quote dei soci ordinari;
- c) dalle quote dei soci benemeriti;
- d) dalle mensuali entrate derivanti da esercizi o dall'attività dell'Ente;
- e) dal contributo ed elargizioni da parte di Enti o di privati italiani e stranieri.

L'ANFE potrà acquistare, costruire, prendere in affitto o in concessione gratuita qualunque bene immobile utile ai propri fini, attrezzare ed arredare gli immobili di cui sopra, acquistare materiale per le sue attività.

ART. 6

Il Presidente ha la rappresentanza di fronte a terzi o la firma sociale.

Attua le deliberazioni del Congresso.

Il Presidente convoca il Comitato direttivo di regola una volta al mese per determinare le attività dell'ANFE e da allo stesso